

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.

(Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22.05.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Requisiti igienico-sanitari dell'acqua. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006

Art. 2 Sanzioni. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006

Art. 3 Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 8/2006

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha stabilito per le piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti;
2. Lo stesso accordo, in particolare, per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, al punto 9.1. prevede la possibilità per le regioni di individuare peculiari modalità applicative delle disposizioni contenute nell'accordo stesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene, nonché di sanità pubblica;
3. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e dei sempre più frequenti e prolungati periodi di siccità, è emersa la necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, anche con l'introduzione di divieti per l'utilizzo dell'acqua da parte dei gestori dei servizi idrici, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione delle piscine;
4. Emerge la volontà di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa idrica, accanto al tema della sostenibilità delle attività umane, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria per l'utenza;
5. Si ritiene dunque di intervenire modificando la l.r. 8/2006 e consentendo, per le piscine di cui al punto 2, la possibilità di procedere allo svuotamento ordinariamente annuale delle vasche, che non si rende tuttavia necessario qualora, nell'ambito delle attività riconducibili all'autocontrollo, sia comunque assicurato il rispetto dei parametri e delle ulteriori prescrizioni a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. È comunque fatto salvo l'obbligo dello svuotamento totale ogni tre anni;
6. Le autorità preposte alla vigilanza igienico-sanitaria condividono l'applicazione del sistema di autocontrollo come strumento di gestione efficace per la prevenzione e garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla presente legge si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1**Requisiti igienicosanitari dell'acqua. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006*

1. Al comma 6 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), le parole: “ , fatto salvo quanto previsto dal comma 7 ”, sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

“ 7 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti all'allegato A del regolamento regionale di cui all'articolo 5 e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. ”.

*Art. 2**Sanzioni. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006*

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 8/2006 le parole: “ comma 7 ” sono sostituite dalle seguenti: “ commi 7 e 7 bis ”.

*Art. 3**Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 8/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 16/2024 stessa. ”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 26 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:

“ 2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2024 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010. ”.

*Art. 4**Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 5**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.